COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (2061);

Tassi: Introduzione dell'articolo 582-*bis* del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive (1967) 35

Gargani Giuseppe, *Presidente* 35, 36, 37

Gaspari Remo (gruppo DC), *Relatore* 36

Modigliani Enrico (gruppo repubblicano) 35

Paganelli Ettore (gruppo DC) 36

Taradash Marco (gruppo federalista europeo) 36

La seduta comincia alle 9,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (2061); e della proposta di legge Tassi: Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive (1967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa », e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tassi: « Introduzione dell'articolo 582-*bis* del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive ».

Ricordo che nella seduta del 28 gennaio era stata aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2061, proseguita nella seduta del 4 febbraio sui progetti di legge abbinati n. 2061 e n. 1967.

Proseguiamo, quindi, nella discussione sulle linee generali che ritengo opportuno chiudere oggi al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento.

ENRICO MODIGLIANI. Dal momento che sono già intervenuto nella discussione sulle linee generali, se il presidente lo consente, desidero manifestare la mia soddisfazione per l'andamento del dibattito che ha registrato una sostanziale convergenza – anche nel caso dell'intervento del rappresentante della lega nord, che è comunque apparso un po' « fuori tiro » nel criticare il provvedimento – sull'intento del Governo e del gruppo di lavoro costituito presso la Camera proprio al fine di analizzare i vari aspetti della materia.

L'obiettivo di fondo non è tanto quello di introdurre un qualcosa di profondamente innovativo nell'ordinamento, quanto di riordinare la legislazione esistente colmando alcune lacune, non solo di carattere legislativo ma anche procedurale, processuale e di prevenzione. Al fine precipuo di raggiungere tale obiettivo, mi riservo di presentare alcuni emendamenti, tra i quali il più significativo è quello che propone di sopprimere gli articoli 2 e 4 del disegno di legge per riassumerli in un unico articolo che riprenda, specificandolo meglio, il contenuto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

Concludendo, desidero accennare ad un argomento che non è stato introdotto in discussione sulle linee generali. Mi riferisco all'opportunità di cogliere l'occasione della razionalizzazione delle disposizioni vigenti per colmare un'altra lacuna – creatasi in corso di concreta applicazione della legge n. 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba, principalmente per ragioni di carattere interpretativo – in tema di reato di apologia del fascismo. Lo scopo è quello di superare l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale tale reato si concreterebbe soltanto quando è davvero reale il rischio di ricostituzione del partito fascista.

Per aggirare quest'ostacolo, uno degli esperti che ha partecipato al nostro

gruppo di lavoro, il professor Ettore Gallo, ex presidente della Corte costituzionale, ha proposto un intervento di modifica che trasformerò in emendamento nella sede opportuna.

MARCO TARADASH. Sono convinto anch'io che la questione sottostante alla tutela delle persone da comportamenti razzisti non consista tanto nella creazione di nuove leggi e nella individuazione di nuove fattispecie di reato, quanto nella corretta applicazione delle disposizioni vigenti che probabilmente molti operatori non conoscono in quanto non recentissime né di frequente applicazione. Per queste ragioni, probabilmente sarebbe stato sufficiente riformularle in maniera più compiuta le leggi esistenti, in particolare la legge n. 654 del 1975 che recepisce la convenzione di New York del 1966.

Il momento in cui il disegno di legge è stato presentato richiedeva indubbiamente una presa di posizione da parte del Governo e del Parlamento. Nutro però molte preoccupazioni per questo tipo di interventi principalmente perché prefigurano per così dire situazioni « eterne ». In altri termini, temo che si introducano, tramite normative che corrispondono a determinate urgenze, meccanismi che poi restano per sempre nell'ordinamento e che ne distorcono le regole di fondo. Ad esempio, tutte le disposizioni di prevenzione dovrebbero essere valutate di volta in volta e per esse si dovrebbe prevedere una scadenza; a questo scopo presenterò un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge. Quest'ultimo, infatti, dovrà essere riformulato perché con esso si stabilisce che le disposizioni di prevenzione vengono applicate « a coloro che debba ritenersi che facciano parte... »; frase, questa, che al libero convincimento del magistrato, che già opera nefastamente nel nostro paese, aggiunge un elemento di casualità ancora più ampio che non può non essere criticato.

Proprio in ragione della mia preoccupazione per l'introduzione di norme speciali – penso a quella sulle perquisizioni a proposito della quale ho predisposto un apposito emendamento – assieme ad altri colleghi presenterò una proposta di legge relativa all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'operato delle forze di polizia e della magistratura riguardante i movimenti e le persone che hanno violato le leggi esistenti in materia. Ripeto, infatti, che a mio avviso il problema riguarda la loro applicazione piuttosto che la necessità di una nuova produzione legislativa. Ho ritenuto opportuno ribadire ancora una volta questo concetto nonostante mi renda conto che nel proporre una nuova legge esiste uno scopo pedagogico che nel caso specifico è quello di farla conoscere a chi dovrebbe applicarla, vale a dire ai magistrati ed ai poliziotti: purtroppo nel nostro paese siamo ridotti a questo!

ETTORE PAGANELLI. Poiché sono già intervenuto in sede di discussione sulle linee generali, se il presidente lo consente desidero ribadire l'adesione sostanziale del gruppo della democrazia cristiana ai provvedimenti in esame ed alla impostazione della relazione del collega Gaspari.

Vista la sostanziale uniformità d'intenti, ritengo che noi si possa accogliere l'invito del presidente ad accelerare i tempi di esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

REMO GASPARI, *Relatore*. Signor presidente, anche a me corre l'obbligo di far notare che il dibattito ha registrato un sostanziale accordo dei gruppi politici rappresentati in Commissione, sia sui provvedimenti in esame sia sugli eventuali emendamenti da apportare al testo.

Rimane ancora da risolvere – ed a questo proposito contiamo sull'intervento del Governo – il problema attinente alla scelta fra i termini « odio » e « ostilità »; problema sul quale ho già espresso la mia opinione della quale ovviamente si potrà discutere.

Come dicevo, per il resto, esiste una concordanza generale che mi consente di proporre che venga prefissato un termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2061 e che la presidenza solleciti i pareri delle Commissioni competenti. Ciò consentirebbe di arrivare rapidamente all'approvazione del testo che contiene disposizioni importanti, utili a coordinare meglio quelle già vigenti, ad enfatizzarne alcuni aspetti che conferiscono maggiore certezza alla tutela del bene protetto.

Propongo, pertanto, che venga scelto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 2061.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Propongo, aderendo alla sollecitazione del relatore, che vengano sollecitati i prescritti pareri e che sia fissato per martedì 23 febbraio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2061.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 19 febbraio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO